

AVVERTENZA

Il seguente regolamento consiste nel Regolamento dei "WARRANT AZIONI ORDINARIE CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.p.A. 23/09/2016 – 23/09/2021" rettificato e aggiornato per (i) tenere conto – all'esito della fusione deliberata da Crédit Agricole Cariparma S.p.A. e da Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. in data 8 febbraio 2018 - delle rettifiche apportate allo stesso secondo metodologie di generale accettazione al fine di riflettere gli effetti di tale operazione in conformità all'art. 6 del regolamento medesimo, (ii) eliminare le previsioni che, per effetto del trascorrere del tempo, hanno cessato di dispiegare vigore e (iii) dare atto della modalità operativa di messa a disposizione delle azioni Cariparma rivenienti dalla fusione.

1. Azionisti Beneficiari

Ciascun azionista di Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. (**Caricesena**) che deteneva azioni Caricesena alla data del 23/09/2016 (la **Data di Riferimento**), vale a dire la data di esecuzione dell'aumento di capitale per Euro 280.000.000,00 deliberato dal CdA di Caricesena medesima in data 15/07/2016, ha ricevuto gratuitamente n. 4 (quattro) diritti a sottoscrivere azioni Caricesena di nuova emissione (ciascuno, un **Diritto di Sottoscrizione** o **Warrant**) per ogni azione Caricesena posseduta. Più precisamente, ciascun Warrant dava diritto a sottoscrivere un'azione Caricesena di nuova emissione a un prezzo di esercizio di Euro 0,5 (zero virgola cinque) per Warrant.

In data 08/02/2018 è stata deliberata la fusione per incorporazione (la **Fusione**) di Caricesena in Crédit Agricole Cariparma S.p.A. (la **Banca**).

Contestualmente, in coerenza con il presente regolamento (cfr. paragrafo 6), al fine di assicurare agli Azionisti Beneficiari possessori degli Warrant diritti equivalenti anche a seguito della Fusione, sono state apportate secondo metodologie di generale accettazione delle rettifiche al Rapporto di Esercizio (cfr. paragrafo 2) e, in particolare, è stato riconosciuto agli Azionisti Beneficiari possessori dei Warrant il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie della Banca in luogo di azioni Caricesena, sulla base del rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione di Caricesena nella Banca medesima, vale a dire n. 0,07 nuove azioni della Banca per ogni azione di Caricesena (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dalla Banca e da Caricesena in data 8 febbraio 2018 ed a disposizione sul sito internet www.gruppo.credit-agricole.it).

A seguito della Fusione, quindi, ogni Warrant dà diritto a ricevere (al Prezzo di Esercizio di Euro 0,50 per Warrant) n. 0,07 nuove azioni della Banca. In altre parole, per sottoscrivere n. 1 nuova azione della Banca dovranno essere esercitati n. 14,286 Warrant, per un Prezzo di Esercizio complessivo di Euro 7,143.

Alla luce di quanto precede è stata altresì stabilita la modalità di liquidazione dei diritti frazionari che non consentono di sottoscrivere un numero intero di nuove azioni della Banca (cfr. paragrafo 3).

Il presente regolamento è stato aggiornato per tenere conto delle predette rettifiche.

2. Diritto di Sottoscrizione

Esercitando il Diritto di Sottoscrizione ciascun Azionista Beneficiario potrà sottoscrivere n. 0,07 (zero virgola zero sette) azioni di nuova emissione della Banca (ciascuna, una **Azione di Compendio**) ogni n. 1 (uno) Diritto di Sottoscrizione dallo stesso esercitato (il **Rapporto di Esercizio**).

Pertanto per sottoscrivere n. 1 nuova azione della Banca dovranno essere esercitati n. 14,286 Diritti di Sottoscrizione. I Beneficiari che detengano un numero di Warrant inferiore a 14,286 o suoi multipli e che decidessero di esercitarli, saranno titolari di diritti frazionari che non consentono di sottoscrivere un numero intero di nuove azioni della Banca e per i quali è stata stabilita una modalità di liquidazione (cfr. paragrafo 3).

3. Prezzo di Esercizio

Il Prezzo di Esercizio di ciascun Diritto di Sottoscrizione è pari ad Euro 0,5 (zero virgola cinque).

Pertanto per sottoscrivere n. 1 nuova azione della Banca il Prezzo di Esercizio è complessivamente pari a Euro 7,143 (i.e. n. 14,286 Warrant x Euro 0,5).

Qualora, in applicazione del Rapporto di Esercizio, spettasse agli Azionisti Beneficiari di sottoscrivere un numero non intero di azioni della Banca, quest'ultima procederà alla consegna di Azioni di Compendio fino a concorrenza del numero intero arrotondato per difetto, e riconoscerà agli Azionisti Beneficiari il controvalore dei diritti frazionari al valore delle azioni della Banca, utilizzando a tal fine quale parametro di riferimento il patrimonio netto della Banca medesima risultante dall'ultimo bilancio o dall'ultima relazione infrannuale disponibili, al netto di eventuali distribuzioni di utili maturati sino alla relativa data di riferimento, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

4. Periodo di Esercizio

I Diritti di Sottoscrizione possono essere esercitati dal 23/03/2018 fino al 23/09/2021 (il **Periodo di Esercizio**).

5. Modalità di Esercizio

- a) Durante il Periodo di Esercizio, gli Azionisti Beneficiari potranno decidere di esercitare i Diritti di Sottoscrizione in qualsiasi momento, richiedendo alla Banca di sottoscrivere le Azioni di Compendio dietro versamento del Prezzo di Esercizio;
- b) le modalità per l'esercizio dei Diritti di Sottoscrizione e la connessa richiesta di sottoscrizione delle Azioni di Compendio corrispondenti sono state rese note da Caricesena con avviso del 23/02/2018, a disposizione sul sito internet www.gruppo.credit-agricole.it.
- c) il Prezzo di Esercizio dovrà essere interamente versato all'atto della presentazione del modulo di esercizio, senza aggravio a carico degli Azionisti Beneficiari di commissioni e/o spese, secondo le modalità indicate nell'avviso di cui al precedente punto b). Il mancato puntuale pagamento del Prezzo di Esercizio comporterà l'estinzione dei relativi Warrant;
- d) a seguito dell'esercizio dei Diritti di Sottoscrizione, le relative Azioni di Compendio saranno rese disponibili presso il conto titoli dell'Azionista Beneficiario entro il 3° (terzo) giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui abbia avuto luogo l'effettiva sottoscrizione delle Azioni di Compendio e il connesso integrale versamento del Prezzo di Esercizio, con godimento regolare dalla data di tale sottoscrizione;
- e) i Diritti di Sottoscrizione non esercitati entro la scadenza del Periodo di Esercizio si considereranno estinti ad ogni effetto.

6. Rettifiche in caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società

La Banca si riserva di adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Sottoscrizione, secondo metodologie di generale accettazione, al fine di riflettere gli effetti di operazioni, eseguite entro la scadenza del Periodo di Esercizio, di aumento di capitale, frazionamento di azioni, fusioni, scissioni o qualsiasi altra operazione che comporti modifiche al capitale della Banca.

7. Comunicazioni

Ogni comunicazione agli Azionisti Beneficiari consentita o dovuta a norma del presente regolamento sarà effettuata dalla Banca mediante pubblicazione sul sito internet www.credit-agricole.it e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile.

8. Accettazione e modifica dei termini

L'assegnazione incontestata dei Diritti di Sottoscrizione comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previste nel presente regolamento, fermo restando che l'organo amministrativo della Banca potrà, in qualunque momento, apportare ai termini dei Diritti di Sottoscrizione le modifiche ritenute necessarie o opportune al fine di: (i) rendere tali termini conformi alla legislazione di tempo in tempo vigente; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza, nel qual caso la Banca provvederà a comunicare le modifiche apportate secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 7.

9. Legge applicabile e foro competente

I termini e condizioni dei Diritti di Sottoscrizione sono disciplinati dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione ai Diritti di Sottoscrizione sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.